

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 5 - numero 858 di martedì 07 ottobre 2003

Tagli sui benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto

Nuove disposizioni sono contenute nel D.L. 269/2003.

Nel Decreto Legge 30 settembre 2003, n.269 "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", sono state inserite modifiche riguardo ai benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto.

L'art.47 del decreto stabilisce che a decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'art. 13, comma 8, della Legge 27/3/1992, n.257 è ridotto da 1,5 a 1,25. Dalla stessa data, questo coefficiente moltiplicatore si applica "ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime".

Dal primo ottobre i benefici derivanti dall'applicazione dell'art. 13, comma 8, della Legge 27/3/1992, n.257, sono concessi ai lavoratori che, per un periodo non inferiore a 10 anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno.

La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'Inail.

Questi limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto.

L'art.47, comma 5, indica inoltre i termini di presentazioni delle domande per i lavoratori che intendano ottenere i benefici previdenziali.

Un decreto interministeriale stabilirà le modalità di attuazione delle nuove disposizioni.

Il testo dell'articolo 47 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n.269 è consultabile [qui](#).

www.puntosicuro.it